

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

QUATTRO ZAMPE RESCUE SARDINIA ODV

Articolo 1

Costituzione, sede e durata

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (in seguito Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile l'Ente del Terzo Settore in forma di associazione non riconosciuta a struttura democratica, apartitica e aconfessionale avente la denominazione **"QUATTRO ZAMPE RESCUE SARDINIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**, ovvero in breve **"Quattro Zampe Rescue Sardinia ODV"**.

La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di volontariato" (ODV) solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione **"QUATTRO ZAMPE RESCUE SARDINIA - Organizzazione di volontariato"** in sigla denominata **"QUATTRO ZAMPE RESCUE SARDINIA - ODV"**. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dalla apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli artt. 12 e 32 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in Stintino alla piazza dei Quarantacinque, 3B.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

La comunicazione del trasferimento di sede deve essere comunicata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti Gestori di Pubblici registri presso i quali l'associazione è iscritta.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con le modalità del successivo art. 11.

Articolo 2

Finalità e attività

L'Associazione **"Quattro Zampe Rescue Sardinia ODV"** non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei volontari associati, di attività volte alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo.

Le attività che l'Associazione intende svolgere ricadono in uno dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alla

lettera e), così come modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, ovvero:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

L'Associazione si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti.

L'Associazione nasce con l'obiettivo di combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali e si propone di promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'abbandono, nonché di promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente.

L'Associazione intende costruire più corretti rapporti fra l'uomo e gli altri animali secondo una visione non antropocentrica della convivenza con le altre specie.

L'Associazione inoltre, nell'ottica di una corretta convivenza tra le specie e della solidarietà sociale, sostiene la pratica della pet-therapy come tecnica di intervento terapeutico volto soprattutto ai soggetti più deboli come minori, portatori di handicap e anziani.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente sono:

- a. gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, custodia, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o "selvatici" anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;
- b. intervenire concretamente contro randagismo e abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento);
- c. offrire agli animali in difficoltà l'impegno ad individuare le risorse necessarie a garantire loro una qualità di vita dignitosa, attivando, qualora non sussistano alternative, tutte le sensibilità atte a far sì che l'animale possa essere considerato "di tutti", "del quartiere" o di qualsivoglia nucleo organizzato di persone che se ne prendano cura;
- d. intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;
- e. intervenire contro la vivisezione;
- f. promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali;
- g. promuovere e realizzare corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente della scuola e per il personale degli enti locali sui temi della tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo;

- h. organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc.;
- i. organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;
- j. assumere partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio;
- k. eventualmente stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali e gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, ecc.;
- l. elaborare e realizzare progetti per migliorare le condizioni di vita, focalizzati alla salute igiene e benessere umani, con l'aiuto e il supporto degli animali, nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento ai soggetti più deboli (minori, disabili, anziani, ecc.);
- m. favorire e realizzare centri di assistenza educativa, ricreativa e/o di qualsiasi altro tipo, anche residenziale, che possa accogliere i soggetti più deboli, anche con i propri animali, secondo le finalità statutarie;
- n. elaborare e realizzare progetti di pet-therapy volti a favorire, attraverso percorsi didattico - formativi e/o psicologici e/o psicoterapeutici e/o riabilitativi, l'integrazione sociale e professionale dei soggetti più deboli, in particolare minori e disabili.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra specificate a condizione che esse siano secondarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del CTS. L'Assemblea ordinaria ha il compito di individuare quali attività diverse intraprendere e le loro modalità.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 3

Qualità di Volontario

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

dall'Associazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 4

Ammissione ed esclusione dei soci aderenti

L'ammissione dei soci è libera.

Chi intende essere ammesso deve presentare una domanda scritta che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di accettazione del presente statuto.

Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

L'iscrizione all'Associazione avviene con il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente e il rifiuto del Consiglio Direttivo nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione è comunicata alla persona interessata ed annotata nel libro degli associati, permettendo l'immediato diritto di voto nell'Assemblea.

L'eventuale delibera di rigetto della domanda sarà motivata e comunicata dal Consiglio Direttivo all'interessato entro 60 giorni attraverso mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 5

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- fondatori
- ordinari
- sostenitori
- onorari

- a) **i soci fondatori** sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione e sono indicati nell'atto costitutivo. Essi sono soggetti al versamento della quota sociale annuale.
- b) **i soci ordinari** sono coloro ammessi dal Consiglio Direttivo come soci e che abbiano corrisposto le quote sociali annuali.

- c) **i soci sostenitori** sono coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l'Associazione mediante versamento di quote annuali di particolare entità.
- d) **i soci onorari** sono coloro che abbiano particolari benemeritenze e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio e non sono soggetti al pagamento della quota associativa.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

Articolo 6

Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'esclusione deve essere motivata in forma scritta e viene deliberata dall'Assemblea con votazione a maggioranza semplice (maggioranza dei presenti).

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio.

I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 7

Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'Associazione;
- partecipare alla vita associativa e controllarne l'andamento;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti nel presente statuto;
- votare in Assemblea;

- formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

I soci hanno il dovere di:

- conoscere e accettare il presente statuto e rispettare gli eventuali regolamenti e deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 8

Gli organi sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente Vicario;
- il Segretario – Tesoriere.

Qualora ricorrano le condizioni indicate dagli artt. 30 e 31 del CTS, possono inoltre essere costituiti i seguenti organi:

- Organo di Controllo;
- Revisore legale dei conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 9

L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria; in entrambi i casi è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 10

Compiti dell'Assemblea ordinaria

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. decidere il numero degli organi sociali;
- b. nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- c. la nomina e revoca, quando previsto, dell'organo di controllo;
- d. la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e. la decisione e le modalità di svolgimento di attività diverse da quelle elencate come attività di interesse generale all'art. 2 del presente statuto, secondo i criteri e limiti previsti dall'art. 6 del CTS;
- f. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
- g. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- h. discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

- i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- j. deliberare sull'esclusione degli associati.

Articolo 11

Compiti dell'Assemblea straordinaria

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b. deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno tre quarti degli associati;
- c. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Per la validità dell'Assemblea straordinaria valgono le stesse regole dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. È eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo è formato da tre membri nominati dall'Assemblea ordinaria e dura in carica quattro anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti per un solo mandato successivo.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Il Consiglio Direttivo ha i compiti di:

- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- autorizzare o sciogliere, con una delibera, la costituzione di sezioni locali di "Quattro Zampe Rescue Sardinia", le quali rappresentano l'Associazione nel comune o territorio in cui operano e sono soggette alle norme ed ai regolamenti stabiliti dagli organi dell'Associazione come da Statuto;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- decidere il trasferimento della sede sociale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano la maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario – Tesoriere dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 13

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 14

Il Vice Presidente Vicario

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Vice Presidente Vicario a maggioranza dei presenti e la carica ha la stessa durata di quella del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente Vicario cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 15

Il Segretario – Tesoriere dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo può eleggere tra i propri membri il Segretario – Tesoriere a maggioranza dei presenti e la carica ha la stessa durata di quella del Consiglio Direttivo.

Il Segretario – Tesoriere cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Il Segretario – Tesoriere cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri sociali, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Inoltre il Segretario – Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Articolo 16

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del CTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.

Articolo 17

Beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 18

Divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esplicitate all'art. 2 del presente Statuto.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 19

Bilanci

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione.

Qualora le entrate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'Associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto di cassa.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'Assemblea per consentire ai soci di prenderne visione.

Articolo 20

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del CTS sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede legale dell'Associazione.

Articolo 21

Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo

regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegato nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

In presenza di lavoratori dipendenti l'Associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 22

Assicurazione obbligatoria

L'Associazione è tenuta ad assicurare contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 23

Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 24

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso scioglimento per qualunque causa dell'Associazione l'Assemblea Straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio, l'Assemblea Straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'Associazione senza previa messa in liquidazione.

Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, prioritariamente alla associazione A-Mici di Stintino, CF 92160300908, con sede legale a Stintino, via Torre Fancone, 13/A ovvero, in mancanza, ad altra organizzazione di volontariato operante nei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alla lettera e), così come modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, e in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 25

Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti libri sociali:

- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

I libri e i registri, anche in forma elettronica, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione.

Articolo 26

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme vigenti.

Stintino, 14 Gennaio 2023

